

Con evidenziazione modifiche rispetto al testo originario dell'art. 48 ("trattamento di fine rapporto"), CCNL 24 luglio 2001


Art. 48

Trattamento di fine rapporto

1. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro spetta un trattamento di fine rapporto (TFR) per la cui disciplina si fa riferimento a quanto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n.297.
2. In applicazione dell'art.1 della sopracitata legge, la retribuzione da prendere come base per la determinazione del TFR è quella composta esclusivamente dai seguenti elementi:
 - minimo contrattuale;
 - ex indennità di contingenza;
 - aumenti periodici di anzianità;
 - ex premio di produzione;
 - tredicesima e quattordicesima mensilità;
 - importi "ad personam" riferiti agli ex istituti contrattuali dei supplementi dei minimi, aumenti biennali/scatti di anzianità e dei livelli salariali di categoria;
 - superminimi individuali/aumenti di merito;
 - elemento distinto della retribuzione (EDR) di cui al Protocollo Governo Parti sociali del 31 luglio 1992;
 - differenze sui minimi in caso di mutamento mansioni;
 - indennità di reperibilità;
 - controvalore alloggio in caso di concessione dello stesso a fini di reperibilità
 - **indennità temporanea apprendisti (ex art. 13, comma 5, CCNL) .**
3. Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore in atto per il personale in forza alle Aziende alla data di stipulazione del presente CCNL.
4. Relativamente alle anticipazioni TFR previste dalla legge, sono fatte salve condizioni aziendali di miglior favore.

DICHIARAZIONI A VERBALE

1)D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 - Le Parti si impegnano ad incontrarsi per la definizione delle modalità attuative in materia di conferimento del TFR ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.lgs n. 252/2005.




Sostituisce integralmente il testo dell' art. 49 ("Previdenza complementare"), CCNL 24 luglio 2001

Art. 49

Previdenza complementare

1. Le Parti convengono di costituire una Commissione paritetica nazionale con il compito di predisporre, entro la vigenza del presente CCNL, un piano di fattibilità dell'eventuale unificazione dei Fondi di previdenza complementare in essere nel settore, previa valutazione dei vantaggi che ne potrebbero derivare anche relativamente a costi -benefici nei sistemi in atto ed all'attuazione della disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005. Alla predetta Commissione potranno partecipare esperti della materia indicati da ciascuna delle Parti stipulanti.
2. I lavori della Commissione prenderanno avvio entro il mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL e dovranno svolgersi in tempi certi e concludersi non oltre la scadenza contrattuale. La Commissione presenterà, in tempi compatibili con i termini del mandato degli Organi statuari, alle Parti stipulanti un rapporto conclusivo sui lavori effettuati ed assicurerà alle stesse periodiche informative circa lo stato di avanzamento dei lavori.



✱
1/1



Sostituisce integralmente il testo dell' art. 50 ("Assistenza sanitaria integrativa"), CCNL 24 luglio 2001

Art. 50
Assistenza sanitaria integrativa


1. Le Parti, dandosi atto che il settore elettrico ha individuato le soluzioni in grado di consentire la copertura dell'assistenza sanitaria integrativa si incontreranno entro la scadenza del biennio economico di vigenza del presente CCNL per un esame della situazione derivante da eventuali sottoscrizioni, da parte delle Aziende del settore, di Convenzioni per la fruizione di prestazioni offerte sotto forma di specifici "pacchetti sanitari".
2. In tale occasione le Parti procederanno ad una valutazione dei costi - benefici connessi alla definizione di un unico Fondo di settore.



Art. 53

Decorrenza e durata

1. Ferma restando la disciplina degli assetti contrattuali di cui all'art. 3 ("assetto contrattuali"), il presente Contratto decorre dal **1° luglio 2005** ~~1° luglio 2004~~ e scade, per la parte normativa, il **30 giugno 2009** ~~30 giugno 2005~~ e, per la parte economica, il **30 giugno 2007** ~~30 giugno 2003~~.
2. Per quanto concerne la decorrenza, restano salvi gli effetti che con riferimento a singoli istituti siano necessariamente collegati o siano stati espressamente concordati per una data diversa da quella del comma precedente.
3. Il presente Contratto si intenderà rinnovato di anno in anno sia con riferimento alla parte economica che alla parte normativa, qualora non venga disdetto da una delle Parti stipulanti almeno 3 mesi prima di ogni singola scadenza.




Con evidenziazione modifiche rispetto al testo originario dell'art. 54 ("Successione dei contratti"), CCNL 24 luglio 2001


Art. 54

Successione dei Contratti

- ~~1. Il presente Contratto annulla e sostituisce, a far data dalla sua stipulazione, le clausole fin qui applicate derivanti da precedenti Contratti nazionali limitatamente alle materie disciplinate dal presente Contratto e, comunque, salvo quanto espressamente previsto al comma successivo.~~
- ~~2. In linea con gli indirizzi del Protocollo 23 luglio 1993 le Parti concordano sulla necessità che il complesso della disciplina collettiva oggi in vigore nelle Aziende, in cui si applica il presente Contratto, sia rinegoziata dalle Parti in sede locale per realizzare una situazione di coerenza con i nuovi assetti contrattuali.~~

Premesso che il CCNL 24 luglio 2001 ha annullato e sostituito a far data dalla sua stipulazione, le clausole anteriormente applicate derivanti da precedenti Contratti nazionali limitatamente alle materie disciplinate dal CCNL, sono confermate - salvo gli effetti e le risultanze derivanti dall'accordo di rinnovo contrattuale - le discipline collettive nazionali di raccordo, sottoscritte in applicazione dell'art. 54, nella vigenza del CCNL 24 luglio 2001, per realizzare una situazione di coerenza con i nuovi assetti contrattuali.


RM
b
th

@ 

Con evidenziazione modifiche rispetto al testo originario dell'art. 55 ("Inscindibilità e interpretazione del Contratto"), CCNL 24 luglio 2001




Art. 55

Inscindibilità e interpretazione del Contratto

1. Le disposizioni del presente Contratto, sia nell'ambito di ogni singola regolamentazione, come nel loro insieme, sono correlative ed inscindibili tra loro, costituendo il trattamento complessivo del lavoratore, non cumulabile, neppure in parte, con qualunque altro trattamento collettivo.
2. L'interpretazione delle norme del presente Contratto è demandata alle Parti stipulanti. **La richiesta di interpretazione potrà essere avanzata da una delle Parti indicando la norma in contestazione; l'incontro avverrà entro trenta giorni dalla richiesta.**





Con evidenziazione modifiche rispetto al testo originario dell'art. 57 ("norme finali"),
CCNL 24 luglio 2001

Art.57

Norme finali

Norme aziendali

1. Oltre che alle norme del presente Contratto, i lavoratori devono uniformarsi a tutte quelle altre che potranno essere stabilite dalle Aziende, purché esse non siano limitative dei diritti derivanti ai lavoratori stessi dal presente Contratto. Tali norme in ogni caso devono essere portate a conoscenza dei lavoratori con ordini di servizio od altro mezzo.

Reclami e controversie

2. Sono fatte salve le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente Contratto; le controversie individuali e plurime tra Azienda e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione e la RSU e, in difetto di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali, fermo restando quanto previsto in Accordi Interconfederali vigenti e/o negli accordi in essere derivanti da contrattazione collettiva di livello nazionale.

DICHIARAZIONE A VERBALE

- 1) Dicitura Organizzazioni sindacali - Le Parti si danno atto che laddove nel testo del Contratto od in altri accordi sindacali vengono usate le espressioni "Organizzazioni sindacali" (od "Organizzazione sindacale") ovvero "Organizzazioni sindacali (od "Organizzazione sindacale") dei lavoratori elettrici", esse devono intendersi riferite esclusivamente alle Organizzazioni sindacali stipulanti il Contratto stesso. **Le Parti si danno atto, altresì, che laddove nel testo del Contratto od in altri accordi sindacali viene usata l'espressione "RSU", in caso di loro assenza, le relative funzioni sono svolte dalle competenti strutture delle Organizzazioni sindacali.**



1h



Collazione del Contratto

Le Parti si impegnano a collazionare, entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di rinnovo del CCNL 24.7.2001, il nuovo testo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti al settore elettrico.


Pm
t
The



Spett. Ministero per lo
Sviluppo Economico
Via Veneto 33
00187 - Roma

Alla c.a. del Ministro Pier Luigi Bersani

Oggetto: Avviso Comune per la costituzione presso
il Ministero per lo Sviluppo Economico di
un Osservatorio per l'energia

Roma, addì 18 Luglio 2006


Egregio Signor Ministro,

trasmettiamo e sottoponiamo alla Sua attenzione l'Avviso comune per la
costituzione, presso il Dicastero da Lei diretto, di un Osservatorio per l'energia ,
sottoscritto in data odierna, contestualmente alla firma dell'ipotesi di Accordo di
rinnovo del CCNL 24 luglio 2001 per i lavoratori addetti al settore elettrico.

Le Parti stipulanti restano a Sua disposizione per gli sviluppi connessi a quanto
tra le stesse come sopra convenuto.

Distinti saluti

Le Parti stipulanti: Assoeltrica
Federutility
Enel
G.R.T.N.
Terna
So.G.I.N.
Filcem/Cgil
Flaei/Cisl
Uilcem/Uil



Handwritten signatures of the signatories, including names like Goldwies, Romano, and others, written in black ink over the typed list of organizations.

Avviso Comune
Assoelettrica - Federutility - Filcem - Cgil, Flaei- Cisl e Uilcem -Uil
per la costituzione presso il Ministero Sviluppo Economico di un
Osservatorio per l'Energia

Premesso che

- in data _____ è stato stipulato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti al settore elettrico;
- l'articolazione del sistema delle relazioni industriali oggetto del predetto contratto collettivo nazionale è basata sulla contrattazione, sul confronto, sulla consultazione e informazione preventivi e/o periodici in coerenza con la concertazione tra le Parti sociali ed il Governo e con il dialogo sociale secondo le direttive dell'Unione Europea;
- la predetta sistematicità delle consultazioni tra le Parti, a tutti i livelli, si sviluppa su tutti i temi di interesse comune anche con il fine di pervenire alla formulazione di avvisi comuni da proporre alle Istituzioni quali contributi rispetto alle problematiche di interesse del settore elettrico;

Rilevato che

- il settore elettrico presenta proprie specificità, legate al carattere di pubblica utilità del servizio ed alle sue trasformazioni in atto connesse ai nuovi assetti e scenari di mercato conseguenti alle normative legislative nazionali e comunitarie;
- in relazione a quanto sopra è indispensabile che le Parti preposte alla contrattazione collettiva del settore elettrico possano confrontarsi sulle linee di sostegno legislativo con ricadute sui programmi di sviluppo del settore, sui necessari interventi a carattere nazionale, regionale e territoriale nell'ambito della programmazione nazionale dell'energia, anche per rispondere alle esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti di risorse primarie, di sostenibilità ambientale e di competitività del sistema elettrico;
- i predetti obiettivi possono realizzarsi se, nell'immediato, si realizza, oltre quanto sopra, un mix di combustibili più equilibrato e tendenzialmente in linea con quello europeo, incrementando significativamente l'uso delle fonti rinnovabili ed implementando le attività di ricerca ed innovazione verso le nuove fonti energetiche;

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

- che il Ministero Sviluppo Economico è la sede istituzionale atta a verificare l'efficacia del processo di liberalizzazione del mercato elettrico avviato nel 1999 ed ad individuare i necessari aggiustamenti legislativi / normativi avuto riguardo sia all'evoluzione della normativa Europea che a quanto accade negli altri Paesi;

tutto quanto sopra premesso e considerato


le Parti firmatarie del CCNL del settore elettrico si propongono di operare affinché quanto premesso e considerato si realizzi nell'interesse del Paese e dello sviluppo del settore e pertanto

Chiedono


al Governo che, presso il Ministero Sviluppo Economico, venga costituito un Osservatorio sull'Energia con la partecipazione di tutti i soggetti Istituzionali e della Rappresentanza Sociale, al fine di monitorare l'evoluzione della situazione e suggerire gli interventi ritenuti necessari per la realizzazione degli obiettivi sopra richiamati nell'interesse della funzione di servizio pubblico peculiare del settore elettrico.

Roma, addì 18 luglio 2006

Letto , confermato e sottoscritto



Handwritten signatures on the left side of the document, including a large signature at the top, followed by 'Rui mu', and two smaller signatures at the bottom.



Handwritten signatures on the right side of the document, consisting of two distinct signatures.

Spett. Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale
Via Flavia 6
00187 - ROMA

Alla c.a. del Ministro Cesare Damiano

Oggetto: Avviso Comune per la costituzione di un Fondo
per il sostegno del reddito e dell'occupazione del
settore elettrico

Roma, addì 18 Luglio 2006


Egregio Signor Ministro,

trasmettiamo e sottoponiamo alla Sua attenzione il Protocollo di Intenti per la costituzione di un Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione del settore elettrico, sottoscritto in data odierna, contestualmente alla firma dell'ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL 24 luglio 2001 per i lavoratori addetti al settore elettrico.

Le Parti stipulanti restano a Sua disposizione per gli sviluppi connessi a quanto tra le stesse come sopra convenuto.

Distinti saluti

Le Parti stipulanti: Assoelterra
Federutility
Enel
G.R.T.N.
Terna
So.G.I.N.
Filcem/Cgil
Flaei/Cisl
Uilcem/Uil



Handwritten signatures of the signatories, including names like "Piero De..." and "Maurizio...".

**Protocollo di intenti per la
costituzione di un Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione
del settore elettrico**

Roma, 18 luglio 2006

Premesso che

- L'articolo 2, comma 28, legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede l'adozione di misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisi del sistema di ammortizzatori sociali, mediante la costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi in conformità del decreto del Ministero del Lavoro 27 novembre 1997, n. 477;
- Il 30 settembre 1999 è stato sottoscritto dal Ministro dell'Industria, Enel, le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e le Federazioni di categoria "Il Protocollo " per dare attuazione agli impegni previsti dal Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 sul riassetto del mercato elettrico;

rilevato che



- le Parti, con la sottoscrizione del primo Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori elettrici, hanno dimostrato la volontà di operare congiuntamente per dare concreto avvio al settore, il cui percorso di consolidamento è in fase di sviluppo progressivo;
- il settore elettrico presenta proprie specificità, legate al carattere di pubblica utilità del servizio ed alle trasformazioni in atto, imposte dai nuovi assetti e scenari di mercato derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria;
- in relazione a quanto sopra ed alla necessità di ricercare nell'ambito dei processi di ristrutturazione/riorganizzazione aziendali, soluzioni adeguate e modulate alle peculiari caratteristiche dell'attività, è necessario che il settore disponga di validi strumenti, il cui accesso sia consentito a tutti gli operatori, per supportare tali esigenze specifiche, ivi compresi i processi formativi di riqualificazione e reimpiego;

tutto quanto sopra premesso e considerato

le Parti

- manifestano il comune intendimento di addivenire alla costituzione di un Fondo ai sensi della normativa vigente (di seguito denominato "Fondo"), per il sostegno al reddito, dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale operante nel settore elettrico;

auspicano gli opportuni interventi, sul piano istituzionale e normativo, per coniugare le istanze del settore con il quadro di riferimento già esistente e per consentire in tempi rapidi l'avvio di detto Fondo e l'utilizzo di tale strumento;



convengono

sui seguenti principi e linee guida sui cui sviluppare, in conformità delle vigenti disposizioni, la specifica regolamentazione settoriale della materia.

1. Il Fondo è finalizzato a favorire il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità e a realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione in caso di riduzioni dell'orario di lavoro, sospensioni dell'attività lavorativa e di esuberi di personale, al verificarsi dei presupposti e a fronte degli eventi individuati dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e rispettive successive modificazioni ed integrazioni e comunque nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione o riconversione di attività/impianti e ad affrontare situazioni congiunturali e/o strutturali relative a crisi di mercato.
2. Il Fondo provvede per le finalità e gli eventi di cui al punto 1 mediante una pluralità di strumenti che vanno dal finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, all'erogazione di specifici trattamenti economici a sostegno del reddito dei lavoratori interessati, modulati nella durata e nella misura in relazione a quanto previsto per le analoghe fattispecie regolate nell'ambito degli ammortizzatori sociali di legge, in relazione al grado di impatto degli eventi sul rapporto di lavoro in termini di riduzione di orario, sospensione temporanea dell'attività lavorativa ed esuberi di personale. Il Fondo provvede, inoltre, ad erogare misure di agevolazione all'esodo, quali la corresponsione a favore dei lavoratori di assegni straordinari per un massimo di 60 mesi su richiesta del datore di lavoro e fino a maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico degli enti previdenziali competenti.
3. L'accesso alle prestazioni del Fondo, da parte delle imprese del settore, avviene previo espletamento delle specifiche procedure di consultazione sindacale stabilite dalla legge, da espletare nel rispetto delle modalità e dei termini temporali per ciascuna fattispecie ivi prevista (CIG, CIGS; mobilità).
4. La costituzione del Fondo fa salva e non pregiudica il mantenimento e la prosecuzione - sino al termine di durata previsto dalla legge - dei complessivi diritti e trattamenti diretti e indiretti a beneficio dei lavoratori e delle imprese, derivanti dal ricorso agli ammortizzatori sociali, attivati da parte delle stesse precedentemente alla costituzione ed attivazione del Fondo, sulla base della vigente legislazione in materia. Parimenti, restano fermi gli adempimenti contributivi per i trattamenti attivati sulla base del previgente sistema ed ancora in corso alla data di costituzione del Fondo, con permanenza dei relativi effetti giuridici. In relazione alle finalità del Fondo, le Parti condividono l'esigenza che siano applicabili anche a tale fattispecie i trattamenti previsti dalla normativa di legge in materia di CIGS e mobilità (quali ad esempio, gli incentivi all'occupazione dei lavoratori in CIGS e mobilità, la sospensione temporanea degli obblighi di assunzione obbligatoria ex art. 3, comma 5, legge n. 68/1999).
5. Il Fondo, da istituire presso l'INPS con gestione finanziaria e patrimoniale autonoma, è finanziato:
 - in forma ordinaria, mediante un contributo a carico delle imprese aderenti, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti



con contratto a tempo indeterminato, nella misura dello 0,50%, di cui lo 0,125% è a carico dei lavoratori;

- in forma addizionale, in caso di ricorso ai trattamenti integrativi del reddito dei lavoratori, nella misura dell'1,50%, calcolato sulla stessa base imponibile, a carico del datore di lavoro che si avvale di interventi di riduzione e/o sospensione dell'attività lavorativa;
- in forma straordinaria, a carico dell'impresa utilizzatrice dell'intervento, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in misura e per la durata corrispondente al fabbisogno di copertura del sostegno economico erogato, non inferiore ai trattamenti di legge per la mobilità, e della correlata contribuzione figurativa.

Il finanziamento - in base al principio vigente nella legislazione previdenziale della non duplicazione dell'imposizione contributiva a fronte dell'esclusivo utilizzo di un'unica forma di tutela a sostegno del reddito e dell'occupazione, alternativa e sostitutiva al regime degli ammortizzatori sociali di legge - comporta per tutte le imprese che aderiranno al Fondo il conseguente esonero dagli obblighi contributivi per cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e mobilità.

Resta inteso che l'adesione al Fondo, e l'insorgenza della correlata obbligazione contributiva, da parte di Imprese che abbiano in corso programmi di cassa integrazione o di mobilità, è subordinata all'esaurimento dei programmi medesimi.

6. Il Fondo è amministrato da un "Comitato Amministratore" mediante la designazione di un numero paritetico di componenti in rappresentanza delle imprese aderenti e delle Organizzazioni Sindacali i cui compiti e modalità di funzionamento saranno disciplinati ai sensi del citato decreto n. 477/1997.

°
° °

Ove nelle competenti sedi istituzionali sia confermata la percorribilità di quanto sopra convenuto con l'adozione dei conseguenti provvedimenti, le Parti si impegnano a definire la prevista regolamentazione collettiva della materia entro.....dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo.



Roma, 18 luglio 2006

Spettabile
Commissione di Garanzia
per l'attuazione della legge
sullo sciopero nei
servizi pubblici essenziali
Via Po, 16/A
00198 ROMA

Oggetto: Rinnovo CCNL elettrici – Esercizio del diritto di sciopero

Trasmettiamo a Codesta Spettabile Commissione di Garanzia il "protocollo", contenente la disciplina delle procedure di raffreddamento e conciliazione ai sensi della legge n. 83/2000.

Tale verbale è stato sottoscritto in data odierna, contestualmente alla firma dell'ipotesi di accordo di rinnovo del CCnl elettrici 24 luglio 2001.

Distinti saluti.

Le Parti stipulanti


Assoelettrica



Federutility




Enel S.p.A.




GRTN S.p.A.

So.G.I.N. S.p.A.

Terna S.p.A.



Filcem-Cgil



Flaei-Cisl



Uilcem-Uil



Roma , 18 luglio 2006




Spettabili
Parti Datoriali stipulanti
il CCNL settore elettrico

LORO SEDI

Oggetto: art. 44 CCNL lavoratori elettrici - agevolazione tariffaria

In riscontro alla Vostra lettera di pari data e di pari oggetto, Vi diamo atto che quanto comunicatoci risponde alle intese fra noi intercorse.

Distinti saluti

Filcem-Cgil 
Flaei-Cisl 
Uilcem-Uil 

Roma , 18 luglio 2006

Spettabili
Segreterie Nazionali delle
Organizzazioni sindacali
FILCEM, FLAEL, UILCEM
LORO SEDI

Oggetto: art. 44 CCNL lavoratori elettrici - agevolazione tariffaria

In relazione agli incontri sull'argomento svoltisi in sede di trattative per il rinnovo del CCNL 24 luglio 2001, riassumiamo di seguito quanto concordato.

Con riferimento al completamento del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, per le aziende operanti nel settore si prospettano problemi tecnici, operativi e gestionali, che potrebbero non consentire di continuare ad assicurare la fruizione della agevolazione tariffaria, secondo le modalità in atto, ai fruitori in forza di precedente contrattazione collettiva, anche in sede di applicazione dell'art. 54 del CCNL 24 luglio 2001. In relazione a quanto sopra, le Parti si incontreranno a livello aziendale per definire la materia entro il 31 dicembre 2006.

Distinti saluti

Assoelettrica



Federutility





Enel S.p.A.



GRTN S.p.A

So.G.I.N. S.p.A.

Terna S.p.A.



Esercizio del diritto di sciopero - ~~Protocollo operativo~~

Roma, 18 luglio 2006

Le Parti

tenuto conto

- dell'impegno assunto in sede di sottoscrizione del primo CCNL di definire gli aspetti applicativi di quanto previsto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

stabiliscono il seguente percorso procedurale ~~operativo~~

1. Sono confermate le seguenti prassi in atto per la procedure di raffreddamento/conciliazione – di seguito riportate – da valere fino alla definizione dell'accordo per il settore elettrico in materia di esercizio del diritto di sciopero, fermo restando che in tale occasione è fatta salva una possibile diversa regolazione delle suddette clausole, anche per tener conto dell'esperienza maturata dalla loro sperimentazione e dell'accordo complessivo raggiunto .

1.1 Procedure di raffreddamento e conciliazione

Preventivamente alla proclamazione di sciopero, l'organizzazione sindacale che promuove uno stato di agitazione deve rendere noto, in forma scritta, all'azienda - ed anche all'Associazione datoriale in caso di vertenze di settore - i termini della controversia affinché possa valutare la problematica oggetto di contenzioso.

L'Azienda entro 5 giorni dalla richiesta procede alla formale convocazione della richiedente Organizzazione sindacale firmataria del CCNL ed il confronto deve esaurirsi entro 5 giorni dalla convocazione.

Decorsi 5 giorni dalla formale convocazione, ove non sia stato superato il motivo del conflitto, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo.

Se l'azienda non convoca l'Organizzazione sindacale richiedente, decorsi 10 giorni dalla richiesta di incontro, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo.

In alternativa a quanto sopra stabilito, le Organizzazioni sindacali potranno fare ricorso alla procedura di conciliazione amministrativa presso le Autorità competenti, come disciplinata dalla legge di regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 3 del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico con riferimento alle specifiche procedure per il rinnovo del CCNL e degli accordi di secondo livello e alle controversie sugli assetti contrattuali elettrici .

2. Entro un mese dalla sottoscrizione del presente CCNL, viene costituita una Commissione paritetica nazionale per un approfondimento della tematica relativa all'esercizio del diritto di sciopero finalizzato alla definizione di una regolamentazione per il settore elettrico. La Commissione presenterà le proprie conclusioni alle Parti – per il conseguente negoziato – entro 6 mesi dal proprio insediamento.
3. Le disposizioni del presente verbale, vengono trasmesse, con lettera congiunta delle Parti, alla Commissione di Garanzia per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici.